



**CONVITTO NAZIONALE DI STATO
CON ANNESSO I.C. SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"
già (V. Emanuele II)**

*Piazza Sett'Angeli n° 3 – 90134 Palermo tel. 091 6118916 – fax 091 584196
Convitto: C. F. 97050570825 email: pavc010006@istruzione.it
C.F. 97164780823 email I.C.: paic89500c@istruzione.it – L.C.: papc100005@istruzione.it
<<<Email pec: pavc010006@pec.istruzione.it>>>
www.convittonazionale.palermo.it*



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

NORME GENERALI

La Scuola Secondaria di I grado e il Liceo-Ginnasio annessi al Convitto Nazionale sono gestiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dagli OO.CC. previsti dal D.L. n. 297/94.

Il Dirigente Scolastico presiede alla gestione unitaria della vita della Scuola, secondo l'art. 396 del predetto decreto.

Gli OO.CC. devono promuovere forme di educazione libera che prepari ad assumere i compiti di cittadini responsabili allo scopo di educare gli allievi ad assolvere i doveri sociali e all'esercizio della democrazia, della collaborazione e della solidarietà.

Allo stato attuale, in attesa della riforma degli Organi Collegiali, secondo le direttive ministeriali, nei Convitti il Consiglio d'Istituto è sostituito da un Commissario straordinario.

TITOLO I - Organi di gestione della Scuola

ART. 1

La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con preavviso di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. I tempi di preavviso possono essere ridotti nei casi in cui gli OO.CC. debbano riunirsi con procedura d'urgenza per motivi da riportare nel verbale della riunione. La convocazione deve essere effettuata con circolare notificata ai singoli componenti dell'Organo Collegiale e/o mediante collocazione della stessa nell'apposito registro delle circolari. L'avvenuta affissione dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo Collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella riunione. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate e vidimate dal Dirigente Scolastico. I genitori e gli studenti rappresentanti degli OO.CC. riceveranno comunicazione scritta.

ART. 2

Lo staff di Presidenza, all'inizio di ogni anno scolastico, programma il calendario delle attività degli OO.CC. in rapporto alle diverse competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. Il calendario delle attività potrà essere modificato durante l'anno per sopravvenute cause non prevedibili. I cambiamenti di data dovranno essere comunicati con un anticipo di almeno cinque giorni.

ART. 3

Gli OO.CC. della scuola sono quattro: Collegio dei Docenti della scuola primaria, Collegio dei Docenti della scuola secondaria di primo grado, Collegio dei Docenti del ginnasio-liceo ed il Collegio dei Docenti-Educatori.

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, su determinate materie.

ART. 4

Le elezioni, per gli OO.CC. di durata annuale, hanno luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico e possibilmente nello stesso giorno per tutti gli ordini, adottando le procedure stabilite dal Ministero della P.I.

ART. 5

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, per la valutazione dell'andamento didattico-disciplinare degli alunni. Il Consiglio di Classe potrà essere convocato anche su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce, indicativamente, una volta al mese.

Nel contesto di un'oculata amministrazione delle ore annue (di massima 40) da destinare alle attività funzionali all'insegnamento, il Dirigente Scolastico può disporre di derogare dal criterio di convocazione dell'Organo Collegiale con cadenza mensile.

ART. 6

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità previste dall'art. 4 terz'ultimo comma del

D.P.R. 1974, n. 416.

ART. 7

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea, secondo le modalità del D.L. 16/4/94 n, 297.

ART. 8

Il personale della Scuola ha diritto di riunirsi in assemblea, per trattare argomenti attinenti al servizio ed alla vita dell'Istituto. Per la regolamentazione delle assemblee si fa riferimento all'art. 13 del C.C.N.L e al Contratto decentrato d'Istituto.

TITOLO II - Vita Scolastica

ART. 1

Alunni e Genitori sono ammessi a colloquio dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci, secondo un calendario affisso all'albo. I colloqui dei genitori con i docenti avvengono esclusivamente nelle ore fissate dal Dirigente Scolastico, rese pubbliche mediante avviso affisso nelle classi, in sala docenti e all'albo della Scuola, dal primo mese di lezione fino al 10 maggio dell'anno in corso. Per nessun motivo i genitori possono accedere alle classi durante le attività didattiche se non preventivamente convocati dagli stessi docenti.

ART. 2

I Consigli di classe incontrano i genitori, per fornire ragguagli sul comportamento scolastico generale degli alunni, non meno di tre volte nel corso di un anno scolastico, in orario pomeridiano. L'informazione ai genitori sulla data e l'ora delle riunioni viene curata dal Dirigente Scolastico con avviso scritto e letto alle classi con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto a quello fissato per l'incontro.

ART. 3

Il funzionamento dei laboratori, della palestra, della sala teatro, della sala convegni, delle biblioteche, e di tutte le strutture comuni è regolato dal Dirigente Scolastico con apposito regolamento (VEDI ALLEGATI) affisso all'albo dei singoli settori, in modo da permetterne l'uso da parte degli alunni anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza obbligatoria di un docente. I responsabili saranno nominati dal Collegio docenti.

ART. 4

I materiali didattici in dotazione alla Scuola sono affidati a sub-consegnatari, che, oltre a provvedere alla custodia, curano la tenuta dei registri di carico e scarico, formulano proposte di acquisto di nuovo materiale, da sottoporre all'attenzione degli OO.CC. competenti, comunicano al Dirigente Scolastico in forma scritta ogni situazione inerente ai materiali in consegna, che comporti l'obbligo di istruire pratiche di discarico inventariale.

ART. 5

Il personale scolastico ha l'obbligo di vigilare sulla buona conservazione delle strutture e delle dotazioni della Scuola. Deve prontamente segnalare in forma scritta al Dirigente Scolastico ogni accadimento che abbia determinato danno alle cose e alle persone, per rendere possibili azioni di risarcimento danni e di provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ART. 6

Gli alunni entrano a Scuola unicamente dall'ingresso principale di piazzetta Sett'Angeli, nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Il personale docente in servizio alla prima ora deve trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di accesso degli alunni. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente e non docente di turno. All'inizio della prima ora di lezione, gli alunni dovranno possedere tutti i libri e i materiali che occorrono allo studio dell'intera giornata. Successivamente, i ragazzi potranno accedere agli armadietti soltanto alla fine delle attività curriculari.

ART. 7

Gli alunni debbono trovarsi in classe alle ore 8:00. Qualsiasi ritardo dovrà essere giustificato o da chi

accompagna l'alunno o l'indomani tramite l'apposito libretto di giustificazione. L'alunno sprovvisto di giustificazione potrà rientrare in classe solo se accompagnato da un genitore. Qualora il coordinatore dovesse rilevare un'abitudine al ritardo darà incarico alla segreteria di convocare i genitori per sollecitarli ad un maggior rispetto delle regole.

L'ingresso successivo alla prima ora potrà avvenire soltanto per autentiche necessità documentate e, ad ogni modo, solo se accompagnato da un genitore.

ART. 8

Gli alunni non possono lasciare la Scuola prima del termine delle lezioni. Le uscite anticipate devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, che le dispone quando, per giustificati motivi, l'alunno viene rilevato da uno dei genitori o da persona da essi delegata. Le uscite anticipate rispetto all'orario del semiconvitto potranno avvenire solo nella fascia oraria compresa tra la fine delle lezioni e l'inizio dello studio pomeridiano. Gli alunni non possono essere rilevati da quel genitore che non eserciti, a causa di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, la patria potestà.

L'obbligo di comunicare alla Scuola il divieto a consegnare l'alunno è di esclusiva competenza del genitore che conserva il diritto di affidamento del minore.

ART. 9

I genitori o chi esercita la patria potestà devono giustificare le assenze tramite l'apposito libretto, debitamente compilato e firmato. In particolare:

le assenze inferiori a cinque giorni saranno giustificate dal docente della prima ora;

le assenze superiori a cinque giorni prevedono che l'alunno venga accompagnato da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, e occorre esibire un certificato medico;

gli alunni che al rientro a scuola, non abbiano giustificato l'assenza, sono tenuti a farlo il giorno successivo. Chi non lo farà potrà rientrare in classe solo se accompagnato dai genitori o giustificato dal Dirigente Scolastico.

ART. 10

Durante il cambio dell'ora gli alunni devono attendere il docente all'interno dell'aula mantenendo un comportamento controllato. Anche durante l'intervallo è necessario tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle cose. Ogni docente potrà decidere di non permettere l'uscita dall'aula durante l'intervallo, se si verificheranno comportamenti inadeguati e poco corretti. Gli alunni non possono recarsi in bagno durante la prima ora e in quella successiva all'intervallo.

Durante l'intervallo delle lezioni, è fatto obbligo al personale docente od educatore di turno di vigilare sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechino danni alle persone e alle cose.

Gli alunni devono trascorrere l'intervallo nelle aule e nel corridoio di competenza e non possono assembrarsi nei servizi igienici.

L'intervallo di metà mattina si effettua dalle ore 10.45 alle ore 11.00 (scuola secondaria di primo grado) 11:00-11:15 (ginnasio-liceo). Gli alunni del Liceo, dietro autorizzazione scritta dei genitori, possono effettuare l'intervallo fuori dall'edificio scolastico. Eventuali ritardi nel rientro dalla ricreazione vanno giustificati dai genitori. L'intervallo del pomeriggio si effettua dalle 17.45 alle 18.00.

ART. 11

Nei locali adibiti a servizi igienici è vietato trattenersi oltre il tempo strettamente necessario. I Collaboratori scolastici debbono assiduamente vigilare, affinché non si faccia un uso improprio dei servizi igienici e non vi si creino assembramenti di alunni. I docenti devono autorizzare un solo alunno per volta ad andare nei servizi igienici e vigilare affinché l'assenza dalla classe non ecceda il tempo necessario e annotare sui registri di classe il ritardo prolungato.

ART. 12

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare affinché nelle zone di propria pertinenza non si verifichino soste ingiustificate da parte di alunni non accompagnati da docenti. Nei loro spostamenti negli spazi scolastici, gli alunni non devono correre o produrre rumori che disturbino le attività didattiche.

ART. 13

Gli spostamenti degli alunni dalle aule di competenza ai laboratori e agli spazi sportivi (e viceversa) devono avvenire sotto la sorveglianza del docente in servizio nella classe. Anche gli alunni che godono di un esonero parziale o totale, temporaneo o permanente, inerenti le attività di Scienze Motorie/Educazione Fisica, sono obbligati a seguire la classe negli spostamenti dall'aula alla palestra e viceversa. La lezione di Scienze Motorie/Educazione Fisica deve avere termine cinque minuti prima del suono della campana in modo tale che gli alunni si trovino in classe all'inizio dell'ora successiva.

ART. 14

Agli alunni convittori è fatto divieto di recarsi in camerata durante le ore di lezione e di studio pomeridiano, se non per giustificati motivi ed in ogni caso accompagnati da personale della scuola.

ART. 15

Allorquando gli alunni lasciano le aule per recarsi nelle aule speciali, nei laboratori e in palestra, i collaboratori scolastici competenti per la sorveglianza su quelle aule, sono responsabili della custodia di tutto ciò che in esse è contenuto. Eventuali ingressi giustificati nelle aule vuote devono essere controllati dai collaboratori di piano competenti.

I docenti devono limitare solo a casi eccezionali il rientro giustificato e temporaneo di alunni nelle classi vuote ed invitare gli stessi a rivolgersi preventivamente ed obbligatoriamente al collaboratore scolastico competente. L'alunno è il responsabile unico della custodia delle proprie cose in tutti gli altri casi.

ART. 16

Nelle aree chiuse della Scuola vige il divieto assoluto di fumare, esemplificato mediante l'esposizione di specifici cartelli. Il telefono della Scuola non può essere utilizzato ai fini privati.

ART. 17

In merito alle lezioni che si svolgono al di fuori dei locali dell'Istituto varranno le seguenti disposizioni:

- quando le lezioni all'esterno dell'edificio scolastico coincideranno con la prima o l'ultima ora, gli alunni le inizieranno e/o le concluderanno direttamente presso tali locali.
- quando il trasferimento "da" e "per" i locali esterni coinvolge una sola classe, l'accompagnamento avverrà a cura di uno/due insegnanti; quando il movimento è di due o più classi, l'accompagnamento sarà effettuato da almeno due insegnanti.

ART. 18

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di interrompere anticipatamente l'attività didattica per cause impreviste quali, ad esempio, sospensione dell'erogazione dell'acqua, scioperi accertati dei mezzi pubblici, eventi straordinari di varia natura.

ART. 19

Nelle eventualità di scioperi del personale, la Scuola informerà le famiglie, tramite notifica nel diario personale degli alunni e sul registro di classe.

ART. 20

Il dovere di vigilanza sui comportamenti degli allievi nei locali dell'Istituto (aule, laboratori, corridoi, ecc.) coinvolge sempre tutti i docenti ed educatori e non solo coloro che sono insegnanti di "quell'allievo" o "gruppo": pertanto, la condotta degli allievi deve essere sempre "osservata" per prevenire o interrompere comportamenti irregolari o illegittimi.

ART. 21

E' opportuno che i docenti e gli educatori vigilino rigorosamente perché gli allievi non tengano l'incivile comportamento di lasciare i rifiuti in giro piuttosto che nei contenitori: qualora il docente noti i rifiuti sui pavimenti deve imporre agli allievi responsabili di raccogliarli e di gettarli nei cestini.

ART. 22

Durante le ore di lezione e di studio guidato è severamente vietato utilizzare i telefoni cellulari sia da parte di docenti ed educatori sia da parte degli studenti. Durante le verifiche è a discrezione del docente chiedere che i telefoni cellulari siano depositati sulla cattedra.

Qualsiasi materiale o apparecchiatura utilizzata in modo improprio o inopportuno, tale da arrecare disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica in corso o distrazione per uno o più studenti, può

essere presa in consegna da docenti ed educatori e riconsegnata al termine dell'attività. Qualora lo stesso alunno sia stato richiamato più di una volta per l'uso improprio di cellulari o apparecchiature non consentite, le stesse verranno prese in consegna dal docente e consegnate soltanto ad un genitore.

ART. 23

E' fatto divieto assoluto di introdurre all'interno dell'Istituto sostanze e/o materiali illegali, illeciti o pericolosi, anche solo potenzialmente, per sé e per gli altri.

ART. 24

Ogni classe potrà adottare un proprio regolamento purché non in contrasto con quello d'Istituto.

TITOLO III - Regolamento disciplinare

La vita scolastica ricopre una valenza formativa importante nell'esistenza degli alunni; pertanto, il comportamento degli alunni dovrà essere consono alla dignità dell'ambiente sia nelle ore di lezione sia nei momenti ricreativi.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari si fa riferimento al D.P.R. 31 maggio 1974 n° 416 e alle modifiche allo stesso introdotte con la legge 11 ottobre 1977 n°. 784 art. 6 e allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria D.P.R.. n° 249 del 24/06/98 e dell'articolo 328, commi 2, 4 e D.L. 16/04/94 n° 297.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, riparazione del danno e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

In caso di recidiva, o qualora le mancanze assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente durante le attività didattiche e/o convittuali, ma anche in luoghi diversi dall'edificio scolastico: viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, assemblee, conferenze, ecc.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, **tuttavia tutte le sanzioni, sia quelle inflitte durante le attività curriculari, semiconvittuali e convittuali, determineranno il voto di condotta al liceo e di comportamento negli altri ordini di scuola.**

In caso di atti o comportamenti che violino le norme del diritto penale il Dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente stesso e la famiglia.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel presente Regolamento, gli organi competenti si regoleranno secondo criteri di analogia.

SANZIONI DISCIPLINARI	INFRAZIONI E MANCANZE	CHI DA' LA SANZIONE
Richiamo orale	Atteggiamento incostante nello studio e nella partecipazione e attenzione	Docente/Educatore
Nota sul diario	Ripetuto atteggiamento incostante nello studio e nella partecipazione; Negligenza nel far firmare le comunicazioni, nel presentare la giustificazione, nel rispetto delle consegne	Docente/Educatore

Nota sul registro di classe.	<p>Persistente atteggiamento di incostanza nello studio e di mancata o superficiale partecipazione e attenzione.</p> <p>Violazioni delle disposizioni organizzative, del regolamento interno e di sicurezza.</p>	Docente/Educatore Dirigente scolastico.
Nota sul registro di classe e/o convocazione dei genitori	<p>Comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, educatori, del personale ATA e dei compagni;</p> <p>Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza interne;</p> <p>Assenza ingiustificata.</p>	Docenti/ Educatori Coordinatore di classe Dirigente scolastico
Convocazione dei genitori e sanzione pecuniaria commisurata al danno arrecato e/o riparazione del danno.	Danneggiamento volontario del patrimonio (arredi, attrezzature, edificio, ecc.) e dei beni altrui.	Dirigente scolastico.
Convocazione dei genitori e esclusione dalle attività che per la loro natura comportino maggiori rischi (ricreazione, visite guidate, escursioni, gemellaggi, attività di interesse collettivo, ecc.).	<p>Comportamenti esuberanti che hanno determinato situazioni di pericolo per sé e per gli altri.</p> <p>Mancanza di autocontrollo.</p>	Docenti/Educatori; Dirigente scolastico.
Convocazione dei genitori e sospensione da uno a cinque giorni dalle lezioni ed eventuale pagamento dei danni	<p>Comportamento gravemente scorretto e anche configurabile come atto di bullismo, contro le persone, le strutture e i materiali della scuola.</p> <p>Violazioni ripetute delle disposizioni organizzative, del regolamento interno e di sicurezza</p> <p>Falsificazione della giustificazione.</p>	Consiglio di Classe; Dirigente scolastico; Collaboratore del Dirigente Scolastico.
Convocazione dei genitori e sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni e/o riparazione del danno	<p>- Gravissimi danni alle persone e/o alle cose.</p> <p>- Manomissione di documenti scolastici.</p> <p>- Fatti che provochino disturbo o danno alla comunità e per gravi offese alla morale e per oltraggio alle persone.</p> <p>- Atti di bullismo gravi o ripetuti</p>	Consiglio di classe; Dirigente scolastico

Allontanamento dalle attività semiconvittuali.	Comportamenti gravemente lesivi di un clima sereno per lo studio pomeridiano.	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico.
Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o di accertata incompatibilità ambientale.	Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Per comportamenti lesivi dell'incolumità fisica nella comunità scolastica.	Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico.

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione del comportamento che contravviene al Regolamento. Per le sanzioni pecuniarie vengono convocate le famiglie e, dopo la quantificazione del danno, si richiede il versamento delle cifre concordate sul c/c della scuola entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. Per le sanzioni più gravi, il Dirigente Scolastico avvia il procedimento con la convocazione del Consiglio di Classe, mettendo all'ordine del giorno: "sanzioni disciplinari per l'alunno...". Nella seduta, dopo avere accertato i fatti, si procederà a stabilire la sanzione e a darne successiva comunicazione scritta e motivata alle famiglie.

Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

Per le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari, diversi da quelli che comportano il temporaneo allontanamento per periodi non superiori a 15 giorni ai sensi dell'art. 5 dello Statuto degli studenti, è istituito l'**Organo di garanzia** composto dai seguenti componenti: **Dirigente Scolastico, due docenti, due educatori e due genitori**. Il ricorso può essere presentato da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Organo si riunisce entro il giorno successivo al ricevimento del ricorso; per l'acquisizione delle prove oggettive e testimoniali e per l'istruzione del procedimento, l'Organo dispone al massimo di giorni 15, al termine dei quali può confermare, ridurre o annullare il provvedimento impugnato.

TITOLO IV - Regolamento viaggi d'istruzione

ART. 1

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, la partecipazione a conferenze, spettacoli, attività sportive, gemellaggi e tutte le manifestazioni di rilevante interesse per la comunità scolastica, sono considerati parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

ART. 2

Il Consiglio di classe, prima di esprimere il proprio parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e, in caso di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.

ART. 3

Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi, uno ogni 15 partecipanti; un accompagnatore in più deve essere previsto per ogni alunno diversabile. La funzione di accompagnatore, oltre che dai docenti e dagli educatori, può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori il C.d.C. provvederà ad indicare sempre un accompagnatore in più per subentro di un caso imprevisto.

ART. 4

Le proposte devono essere approvate dai Consigli di classe almeno 30 giorni prima della data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo ai docenti accompagnatori e alla segreteria di organizzare e realizzare l'iniziativa.

ART. 5

Qualora eccezionalmente si offrisse la possibilità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o eventi culturali con scadenza non prevedibile, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai docenti componenti il C.d.C.

ART. 6

I viaggi d'istruzione devono prevedere come data ultima di rientro il 15 maggio. Unica deroga consentita è la partecipazioni alle rappresentazioni classiche di Siracusa e le Convittiadi.

ART. 7

Per le visite guidate in orario curriculare deve essere prevista la partecipazione della totalità della classe; per le visite e i viaggi d'istruzione che prevedano pernottamenti il limite di partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari al 60% degli alunni frequentanti la classe.

ART. 8

Il docente o educatore referente per visite e viaggi d'istruzione, dopo l'approvazione dei C.d.C., presenta al coordinatore gli appositi moduli, debitamente compilati, almeno 15 giorni prima della data di uscita o viaggio, per dare modo alla segreteria di predisporre la documentazione ed effettuare la prenotazione dei servizi.

ART. 9

L'accompagnatore referente, al rientro, deve relazionare con una breve memoria scritta al C.d.C.

ART. 10

La scuola può provvedere su richiesta scritta e motivata delle famiglie, di un docente, un educatore della classe o del C. di C. ad un contributo che copra una parte delle spese.

ART. 11

A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate dalle famiglie sul c/c bancario della scuola, entro i limiti di tempo stabiliti e comunicati dalla stessa.

ART. 12

Gli accompagnatori dovranno portare con sé un modello per la denuncia di infortuni e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax fornito dal personale della segreteria.

ART. 13

Gli accompagnatori potranno, al rientro, compilare il modello per l'indennità di missione e consegnarlo in segreteria.

ART. 14

L'uscita o il viaggio costituiscono un'attività complementare della scuola; quindi, vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

TITOLO V - Orario di servizio.

ART. 1

Il rispetto dell'orario di servizio è un dovere inderogabile per tutto il personale la cui inadempienza danneggia il servizio scuola fornito all'utenza e, se recidiva, comporta precise conseguenze valutabili sotto il profilo disciplinare. I signori docenti ed educatori sono tenuti a trovarsi già in classe 5 minuti prima della prima ora di lezione e i cambi durante le ore successive devono avvenire in maniera rapida.

ART. 2

I docenti e gli educatori non devono mai abbandonare le classi durante le loro ore di lezione, né in anticipo rispetto al suono della campanella: qualora, per gravi ed improvvisi motivi, dovessero abbandonare la classe durante la propria ora di lezione, cureranno, a mezzo del personale ATA, di avvisare la Presidenza, che provvederà alla vigilanza. Si ricorda che l'abbandono della classe senza l'espletamento di questa procedura, si configura come abbandono del posto di lavoro, mancanza già

grave di per sé e che può aggravarsi per eventuali atti illegittimi degli allievi che si verificassero in assenza dei docenti e degli educatori.

ART. 3

Il dovere della puntualità da parte del personale deve essere rispettato anche in occasione delle riunioni collegiali convocate nell'ambito dell'Istituto.

ART. 4

Se, per gravi motivi, il personale non potrà arrivare in orario, è tenuto ad avvisare la Scuola, in modo che possano essere approntate le disposizioni necessarie alla vigilanza sulle classi.

ART. 5

Ritardi consistenti saranno formalizzati e computati come assenze orarie e, pertanto, le ore di lavoro dovranno essere recuperate. (C.C.N.L.)

ART. 6

I docenti e gli educatori che, per gravi motivi (di salute o di famiglia), non possano presentarsi in servizio ne daranno comunicazione possibilmente entro le ore 8.00 per motivi di organizzazione, anche se il loro ingresso in servizio è previsto in orario successivo.

ART. 7

Le ferie, le festività, i permessi brevi, le assenze per malattia, le aspettative per motivi di famiglia e di studio del personale con contratto a T.I. sono regolati dal C.C.N.L. Le ferie, i permessi e le assenze del personale assunto a T.D. sono regolati dall'art. 25 del medesimo contratto.

ART. 8

I docenti sono tenuti a comunicare alle famiglie il proprio orario di ricevimento antimeridiano.

ART. 9

Per il personale ATA la disciplina dell'orario di lavoro è regolata secondo gli istituti previsti dagli artt. 35 - 36 - 37 del D.P.R. 209 del 1987 e dell'art. 14 e 15 del D.P.R. 399 del 1988.

N.B.: Per tutto ciò che non è precisato nel presente documento, si rimanda al C.C.N.L e al Contratto decentrato d'Istituto,

TITOLO VI - Norme particolari del Convitto

Doveri dei convittori

ART. 1

Il Convitto si configura come un'istituzione scolastica finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa.

ART. 2

Il convittore è tenuto a rendere conto al Dirigente e agli educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. La Direzione e gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso le opportune comunicazioni.

ART. 3

Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori e le regole di convivenza democratica; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutto il personale in servizio nel Convitto.

ART. 4

Il convittore è tenuto ad osservare gli orari predisposti per le attività interne, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale.

ART. 5

Il convittore deve curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e della stanza assegnata. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il normale lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per garantire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa che è fatto divieto assoluto tenere in camera fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali, per garantire la sicurezza personale, nonché degli altri convittori e di introdurre qualsiasi sostanza lecita o illecita che possa arrecare danno alla propria e all'altrui salute.

Permessi di libera uscita

ART. 1

E' consentito ai convittori di usufruire dei permessi di uscita giornaliera (non nella fascia serale) di un'ora dal lunedì al venerdì, e di due ore il sabato e la domenica, a condizione che sia stata depositata ad inizio anno un'autorizzazione specifica, con validità annuale o temporanea, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità. Ai convittori maggiorenni è consentito usufruire di permessi di uscita serali, dalle ore 19.30 fino alle ore 23.00, per i giorni dalla domenica al venerdì e per il sabato fino alle ore 23.30, facendo richiesta specifica su apposito modulo.

E' prevista inoltre la possibilità per i convittori di usufruire di un permesso d'uscita nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell'autorizzazione sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia.

La Direzione e gli educatori possono revocare i permessi d'uscita richiesti dai genitori dei convittori per motivi di ordine disciplinare e didattici.

ART. 2

E' data la possibilità ai convittori di uscire accompagnati dall'educatore, purché ci siano le condizioni (presenza di due educatori in Convitto oppure uscita di tutti i convittori presenti).

ART. 3

I convittori che si siano assentati dal Convitto per uno o più giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, per essere riammessi. Se l'assenza supera i 5 giorni è richiesta certificazione medica.

ART. 4

I convittori che vogliono invitare i semiconvittori durante l'intervallo pomeridiano devono chiedere autorizzazione all'educatore in servizio che a sua discrezione ne valuterà le modalità. Per le persone esterne al Convitto è necessaria l'autorizzazione del Dirigente. Si precisa altresì che non è permessa la permanenza dei genitori dei convittori e di loro amici all'interno del Convitto se non in casi di necessità.

Responsabilità per danni cagionati

ART. 1

Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose del Convitto dovrà risarcire integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.

ART. 2

La direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso ogni eventuale furto, declina ogni responsabilità riguardo a somme di denaro o oggetti trafugati, etc. che non siano stati affidati ufficialmente in custodia agli educatori. La Direzione si riserva di effettuare controlli nelle camere e negli armadietti dei convittori, alla presenza degli stessi e degli educatori.

ART. 3

L'istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità dei convittori, ma nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangono le regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati di volta in volta alla gravità del caso e consentendo comunque il ricorso all'Organo di Garanzia.

TITOLO VII - Norme particolari scuola primaria.

ART. 1

I bambini della scuola primaria vengono accompagnati dai genitori fino all'atrio. I docenti delle elementari attenderanno nelle due sale di attesa gli alunni alle 7:50 e alle ore 8:00 li accompagneranno nelle rispettive classi. Il sabato, alle ore 13.00 i docenti della scuola primaria accompagneranno i loro alunni fino all'uscita. L'intervallo antimeridiano avviene dalle 10:20 alle

10:45 e quello postmeridiano dalle 16:30 alle 16:45.

ART. 2

Gli alunni devono essere prelevati puntualmente al termine delle lezioni dai genitori o dalle persone autorizzate con delega scritta della famiglia.

E' vietato ai genitori l'accesso ai piani alti durante l'uscita degli alunni.

ART. 3

E' previsto un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.00.

ART. 4

Gli incontri e le assemblee di classe vengono comunicati sul diario con un ragionevole preavviso. In caso di situazioni particolari, il corpo docente è disponibile a colloqui individualizzati nelle ore di compresenza.

ART. 5

La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni in classe, anche a tutte le altre attività didattiche come ricerche, lavori di gruppo, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, di opere, balletti, visite di istruzione, che vengono decise dal consiglio di classe, inserite nella programmazione annuale che si svolgeranno nel contesto scolastico.